

N. 01180/2011 REG.PROV.COLL.  
N. 00757/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 757 del 2010, proposto da:  
Mohammed Saaid, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Savio, con  
domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Torino, via Susa,  
32;

*contro*

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e  
difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino,  
presso la quale è domiciliato in Torino, corso Stati Uniti, 45;  
Questura di Torino;

*per l'annullamento*

1) del provvedimento emesso dal Questore di Torino il 15/3/2010,  
notificato al ricorrente il 15/4/2010, con il quale veniva rigettata  
l'istanza di rilascio di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di

lungo periodo;

2) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2011 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il Questore della Provincia di Torino, con decreto in data 15 marzo 2010 – prot. n. 243/2010, ha rigettato l'istanza presentata dal signor Mohammed Saaïd, cittadino marocchino, volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 286 del 1998, il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, in ragione del fatto che il medesimo, essendo attualmente titolare di un rapporto di lavoro a tempo determinato, non dà garanzia della disponibilità futura di un'adeguata fonte di reddito;

Considerato che l'interessato risiede regolarmente in Italia da più di 5 anni, avendo ottenuto in data 23 aprile 2004 il rilascio del primo permesso di soggiorno per minore età, e risulta possedere un reddito annuo da lavoro dipendente ampiamente superiore all'importo annuo dell'assegno sociale, avendo documentato all'atto della

presentazione dell'istanza un reddito di Euro 13.977,13 per l'anno 2008 e di Euro 15.738,15 per l'anno 2009, nonché il perdurante svolgimento di regolare attività lavorativa retribuita;

Considerato che il ricorrente contesta la motivazione addotta a supporto del diniego, evidenziando, al riguardo, che anche prima delle modifiche introdotte dall'art. 1 del D. Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3 di attuazione della Direttiva 2003/109/CE (che hanno portato alla soppressione del requisito della titolarità di un permesso di soggiorno "per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi", richiesto dal previgente art. 9 del D. Lgs. n. 286/1998 per il rilascio della carta di soggiorno) la giurisprudenza aveva fortemente dubitato della possibilità di negare il rilascio della carta di soggiorno a coloro che erano parte di un rapporto di lavoro a tempo determinato, anziché a tempo indeterminato (ex multis T.A.R. Veneto, sentenza n. 3213/06 e T.A.R. Umbria, sentenza n. 493/02);

Considerato che questa Sezione, con ordinanza n. 539 in data 8 luglio 2010, ha accolto l'istanza cautelare contenuta nel ricorso, ritenendo che la circostanza che lo straniero sia titolare di un rapporto di lavoro a tempo determinato non possa costituire motivazione sufficiente per negare il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

Considerato che appaiono sussistenti i presupposti di legge per decidere con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 74 del c.p.a.;

Ritenuto di confermare la prognosi di fondatezza del ricorso formulata nella fase cautelare, risultando condivisibili e meritevoli di favorevole apprezzamento le censure di legittimità svolte dal ricorrente (violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del D.Lgs. 286/98, come modificato dal D.Lgs. 3/2007 di attuazione della direttiva 2003/109/CE del Consiglio del 25/11/2003);

Ritenuto, in particolare, che:

- l'art. 9 del D.Lgs. n. 286/98, come modificato dal d.lgs n. 3/2007 (Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo), dispone che "lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale... può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo...", derivandone che,

ferma la verifica dei requisiti reddituali, la titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato non risulta espressamente richiesta (in termini Tar Emilia Romagna, Bologna, I, 22 aprile 2008, n. 1525);

Ritenuto, anzi, che la circostanza che il mercato del lavoro sia in evoluzione verso un'accentuata mobilità induce, necessariamente, a tener conto della capacità reddituale derivante da rapporti di lavoro a termine e/o atipici, conseguendone che la titolarità di un rapporto di lavoro a tempo determinato non può costituire motivazione sufficiente per negare il rilascio del permesso di soggiorno CE per

soggiornanti di lungo periodo, viepiù quando, come nel caso di specie, è documentato il possesso di redditi pregressi ampiamente positivi e in progressivo incremento, di cui la Questura avrebbe dovuto tenere conto per formulare la prognosi in ordine alla capacità reddituale futura dell'interessato;

Ritenuto, per le considerazioni innanzi esposte, che il ricorso sia fondato e debba essere accolto;

Ritenuto, tuttavia, che sussistano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese e le competenze del giudizio, attese le questioni interpretative sottese alla presente decisione, ferma restando, in ogni caso, la rifusione al ricorrente (all'atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell'art. 13, comma VI bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall'art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, del contributo unificato pari ad € 250,00 (duecentocinquanta/00);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il decreto del Questore della Provincia di Torino in data in data 15 marzo 2010 – prot. n. 243/2010.

Compensa tra le parti le spese e le competenze del giudizio.

Parte resistente provvederà, in ogni caso, a rifondere al ricorrente vittorioso (all'atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi

dell'art. 13, comma VI bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall'art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato pari ad € 250,00 (duecentocinquanta/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Ofelia Fratamico, Referendario

Manuela Sinigoi, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)